

**D.g.r. 1 ottobre 2020 - n. XI/3622**

**Modifica ed integrazione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica' per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particolare l'art. 1, co. 6, che dispone tra l'altro:

- che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo;
- che i contributi siano erogati agli enti beneficiari per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento, entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, entro il 20 novembre 2021;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica' per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»;

Visto il decreto n. 5830 del 15 maggio 2020 «Costituzione del Gruppo di Lavoro 'Coordinamento attuazione delle disposizioni di cui alla d.g.r.n. XI/3113 del 5 maggio 2020'»;

Vista la d.g.r.n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla DGR n. XI/3113 del 5 maggio 2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica'»;

Vista la d.g.r.n. 3467 del 5 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r.n. XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali»;

Visti i decreti:

- n. 6804 del 10 giugno 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti alle Province ed alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 6 bis e 7 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica', per la realizzazione di opere connesse alla viabilità e strade ed all'edilizia scolastica»;
- n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell'art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 'Interventi per la ripresa economica', per la realizzazione di opere rispondenti agli ambiti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)»;

Dato atto dei progetti pervenuti dagli Enti beneficiari a seguito dei sopracitati provvedimenti regionali e validati dagli Uffici Territoriali Regionali competenti;

Visti i decreti di approvazione degli interventi per la realizzazione delle opere rientranti nelle fattispecie di cui alla l.r. 9/2020 presentati da Province e Comuni o Unioni di Comuni/Comunità montane eventualmente delegate, finanziati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica»;

Viste le numerose richieste, pervenute dagli Enti beneficiari alla casella di posta elettronica istituzionale, volte ad ottenere una parziale revisione dei criteri per l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie e che siano consentite eventuali rimodulazioni dei singoli interventi finanziati;

Richiamate le seguenti disposizioni normative regionali:

- art. 1, comma 7 della l.r. 9/2020, che prevede che le risorse derivanti da economie restino nella titolarità dell'ente assegnatario per ulteriori investimenti;
- art. 11 (Utilizzo delle economie su contributi regionali da parte degli enti locali per spese dovute all'emergenza da COVID-19) della l.r. 18/2020: «Gli Enti locali, beneficiari di contributi ai sensi delle leggi regionali di settore, sono autorizzati, nell'ambito dei lavori in corso di esecuzione o comunque già affidati, ad utilizzare le economie sui costi complessivi individuati dal quadro economico di progetto, derivanti da ribassi d'asta o da altre minori spese, per far fronte a maggiori spese connesse all'adozione di misure

intese a fronteggiare l'emergenza da COVID-19»;

Ritenuto, con riferimento ai criteri di utilizzo delle risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie, di stabilire quanto segue:

- le risorse derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate unicamente per interventi di estensione/completamento/miglioramento del medesimo progetto;
- in caso di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti superiori al 20%, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli artt. 106, co. 7 e 149 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- le risorse derivanti da economie possono essere utilizzate per nuovi interventi, purché rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r. 9/2020, che potranno avere inizio successivamente al termine del 31 ottobre 2020, ma dovranno comunque terminare entro e non oltre il 20 novembre 2021;

Ritenuto di stabilire che i medesimi criteri di utilizzo delle risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie sono applicabili anche per gli interventi delegati a Comunità Montane/ Unioni di Comuni, che mantengono la disponibilità di tali risorse;

Ritenuto, altresì, di assumere, con riferimento agli aspetti riguardanti l'eventuale rimodulazione degli interventi presentati e già validati, gli orientamenti emersi in esito al Gruppo di Lavoro di cui al decreto n. 5830 del 15 maggio 2020 soprarichiamato, come di seguito riportati:

- non è consentita la sostituzione di interventi già validati con nuovi interventi;
- è consentita la rinuncia a uno o più interventi;
- è consentita, per gli interventi già validati, la rimodulazione finanziaria entro il limite del 50% del costo del progetto e dei contenuti, a condizione che siano mantenuti, per gli stessi interventi, i medesimi tipologia, oggetto e finalità; tali rimodulazioni avvengono nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei limiti temporali disposti dalla l.r. 9/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi. Tali rimodulazioni saranno validate dalle strutture regionali competenti a seguito della presentazione della documentazione relativa all'avvenuto avvio dei lavori;

Ritenuto, infine, allo scopo di favorire il processo di incentivazione della ripresa economica a partire dal corrente anno, di prevedere che l'avvenuta presentazione, da parte di Province e Comuni o Unioni di Comuni/Comunità montane eventualmente delegate, di interventi finanziati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» precluda, anche in caso di rinuncia di cui al precedente punto, il finanziamento del medesimo intervento a valere sul «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alla delibera XI/3531 del 5 agosto 2020 finanziato con le risorse del «Fondo per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020;

Stabilito di riconoscere, per l'ente che modifica in corso d'opera gli interventi proposti e validati, l'erogazione del 20 % dopo il 31 ottobre 2020;

Richiamato quanto previsto dalla d.g.r. XI/3113 così come successivamente integrata dalla d.g.r. XI/3284, secondo cui qualora l'ente beneficiario attesti che il collaudo dell'opera avviene entro novembre 2020, allo stesso sarà erogata l'intera somma assegnata attraverso l'anticipazione finanziaria di cui all'art. 6 della l.r. 9/2020;

Ritenuto altresì che nel caso di conclusione anticipata dei lavori da parte di un ente beneficiario nel corso del 2021, con trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, all'ente beneficiario sarà erogato su richiesta il saldo, senza attendere il termine ultimo per la rendicontazione del 20 novembre 2021;

Ritenuto altresì di disporre che, ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, co. 6 bis della l.r. 6/2012 e all'art. 47, co. 3 della l.r. 9/2019, tale adempimento, relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il termine del 1° febbraio 2021;

Richiamata infine la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura;

Richiamate altresì:

- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020 - 2022»;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

## Serie Ordinaria n. 41 - Martedì 06 ottobre 2020

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono l'obbligo di pubblicare gli atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. con riferimento ai criteri di utilizzo delle risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie, di stabilire quanto segue:

- le risorse derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate unicamente per interventi di estensione/completamento/miglioramento del medesimo progetto;
- in caso di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti superiori al 20%, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli artt. 106, co. 7 e 149 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- le risorse derivanti da economie possono essere utilizzate per nuovi interventi, purché rientranti nelle fattispecie previste dalla l.r. 9/2020, che potranno avere inizio successivamente al termine del 31 ottobre 2020, ma dovranno comunque terminare entro e non oltre il 20 novembre 2021;
- i medesimi criteri di utilizzo delle risorse derivanti da ribassi d'asta ed economie sono applicabili anche per gli interventi delegati a Comunità Montane/ Unioni di Comuni, che mantengono la disponibilità di tali risorse;

2. di assumere, con riferimento agli aspetti riguardanti l'eventuale rimodulazione degli interventi presentati e già validati, gli orientamenti emersi in esito al Gruppo di Lavoro di cui al decreto n. 5830 del 15 maggio 2020, come di seguito riportati:

- non è consentita la sostituzione di interventi già validati con nuovi interventi;
- è consentita la rinuncia a uno o più interventi;
- è consentita, per gli interventi già validati, la rimodulazione finanziaria entro il limite del 50% del costo del progetto e dei contenuti, a condizione che siano mantenuti, per gli stessi interventi, i medesimi tipologia, oggetto e finalità; tali rimodulazioni avvengono nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016, nonché dei limiti temporali disposti dalla l.r. 9/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi. Tali rimodulazioni saranno validate dalle strutture regionali competenti a seguito della presentazione della documentazione relativa all'avvenuto avvio dei lavori;

3. di prevedere che l'avvenuta presentazione, da parte di Province e Comuni o Unioni di Comuni/Comunità montane eventualmente delegate, di interventi finanziati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 9 e dell'art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa economica» precluda, anche in caso di rinuncia di cui al precedente punto, il finanziamento del medesimo intervento a valere sul «Programma degli interventi per la ripresa economica» di cui alla delibera XI/3531 del 5 agosto 2020 finanziato con le risorse del «Fondo per la ripresa economica» di cui all'art. 1, comma 10 della l.r. 9/2020;

4. di riconoscere, per l'ente che modifica in corso d'opera gli interventi proposti e validati, l'erogazione del 20 % dopo il 31 ottobre 2020;

5. di stabilire che, nel caso di conclusione anticipata dei lavori da parte di un ente beneficiario nel corso del 2021, con trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, all'ente beneficiario sarà erogato su richiesta il saldo, senza attendere il termine ultimo per la rendicontazione del 20 novembre 2021;

6. di disporre che, ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di pubblicazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza percorribili di cui all'art. 42, co. 6 bis della l.r. 6/2012 e all'art. 47, co. 3 della l.r. 9/2019, tale adempimento, relativamente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i finanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il termine del 1° febbraio 2021;

7. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini